

Comune di Terruggia (Alessandria)

**APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE PRGC, AI SENSI DELL'ART.17 C 12 DELLA L.R.56/77**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(OMISSIS)**  
**Delibera**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse in parte narrativa, formano parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2. **DI APPROVARE** il progetto definitivo di **VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.** - art. 17, comma 5 - L.R. 56/77 e s.m.i., che è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione Illustrativa\_REV1
  - Dichiarazione di compatibilità acustica
  - Norme Tecniche di Attuazione\_REV1
  - Tavola 0.1.3: Carta della utilizzazione del suolo (scala 1:5.000)
  - Tavola 2: Assetto insediativo complessivo del territorio comunale (scala 1:5.000)
  - Tavola 3fa: TERRUGGIA - Sviluppo del territorio urbanizzato e urbanizzando (scala 1:2.000)
  - Tavola 3fb: TERRUGGIA Zona Industriale - Sviluppo del territorio urbanizzato e urbanizzando (scala 1:2.000)
  - Tavola 4f: TERRUGGIA Sviluppo dei nuclei storico ambientali (scala 1:1.000)
3. **DI DARE ATTO** di quanto segue:
  - la D.G.R. - Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), ai sensi della quale (punto j.1 dell'allegato 1 alla suddetta DGR) è possibile adottare con procedimento integrato e contestuale la parte ambientale e la parte urbanistica della variante parziale, seguendo le indicazioni contenute nell'articolato di legge citato ut supra;
  - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2023 avente per oggetto: "Variante parziale N.2 al piano regolatore ex art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii. da adottare con le procedure della D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 pubblicata sul BUR n. 10 del 10.03.2016. Dichiarazione di pubblica utilità. Adozione del progetto preliminare di variante"
  - la relazione dell'Organo tecnico di conclusione del processo di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale al P.R.G. in parola e di non assoggettamento della medesima alla procedura di V.A.S. in ragione:
    - o delle valutazioni addotte nel documento tecnico di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.;
    - o del parere-contributo tecnico rilasciato dall'ARPA allegato alla nota Protocollo n. 8531/2024 del 31.01.2024 Codice Ente: arlpa\_to Codice Aoo: A4A9D7E, ricevuto al Prot. comunale 410 il 01.02.2024;
    - o non essendo pervenute osservazioni da parte dei cittadini, entro il termine previsto dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dei documenti progettuali;
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:
  - non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;

- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5. DI DARE ATTO CHE nel Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 11 Del 25.01.2024, il Presidente decreta

1. di dichiarare che, come richiesto dal comma 7 dell'Art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., la "Variante parziale n.2 al piano regolatore ex art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii. da adottare con le procedure della D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 pubblicata sul BUR n. 10 del 10.03.2016. Dichiarazione di pubblica utilità. Adozione del progetto preliminare di variante" del Comune di TERRUGGIA - adottata dal Consiglio Comunale in data 21/12/2023 con Deliberazione n.12, rispetta i criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;

2. di esprimere ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i, parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale fatto salvo il recepimento delle indicazioni riportate nell'istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto.

6. DI RECEPIRE l'osservazione della relazione istruttoria redatta dalla Direzione Ambiente Viabilità 1 del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio della Provincia di Alessandria, parte integrante e sostanziale del succitato Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 11 del 25.01.2024 che riporta in particolare quanto segue: "Valutazione della variante Dall'esame della documentazione tecnica pervenuta, si evince che la variante tratta delle seguenti modifiche: -inserimento di un'area a servizi, in località Torre Veglio, in luogo di un'area agricola precedentemente destinata a cava e poi a discarica inerti ormai dismessa e recuperata. Dalla relazione si evince che, per tale previsione, è previsto un punto di ristoro attrezzato per la sentieristica esistente. Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe necessario introdurre un articolo specifico esplicitando, visto la natura delicata del sito, il divieto di realizzare nuovi volumi, e di fornire indicazioni sulle attrezzature che si intendono realizzare." Oltre che la presente osservazione "Si rileva che nella Relazione Illustrativa, "Tabella riassuntiva delle aree normate modificate dalla presente variante n.2", c'è una discrepanza nei conteggi riguardante il dato della Capacità residenziale teorica." e alla quale si è opportunamente controdedotto negli elaborati del Progetto Definitivo

7. DI DARE ATTO che le modifiche introdotte non ricadono nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi e quindi sono coerenti con la disciplina "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque" approvato con D.D. 21 luglio 2016, n. 268 e s.m.i.;

8. DI DARE ATTO che le modifiche introdotte dalla variante non comportano Variazione del Piano di Classificazione Acustica vigente

9. DI DARE ATTO che la variante parziale al PRG vigente in oggetto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR. 56/77 e s.m. e i. è conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale;

10. DI DARE ATTO che la capacità insediativa residenziale del PRG vigente (variante parziale n.1 del approvata con D.C.C. n. 13 del 18.02.2019) è pari a 1.286 abitanti e che con la presente variante parziale non viene modificato tale parametro;

11. DI DARE ATTO che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

12. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione, entro 10 gg dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC, alla Provincia di Alessandria e alla Regione Piemonte;

DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4°, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 contrari (Novarino Angelo, Scarpino Francesco) espressi per alzata di mano per i presenti e per appello nominale per i Consiglieri collegati in videoconferenza